

REGIONE CAMPANIA - Assessorato alle Attività Produttive - AGC Sviluppo Attività Settore Secondario – Via G. Porzio - Centro Direzionale, Isola A6 - 80143 Napoli – **III Bando per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni delle “nuove cooperative” di produzione-lavoro e sociali o loro consorzi, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 3708 del 19 dicembre 2003 recante approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della Cooperazione di produzione - lavoro e sociale, modificata ed integrata dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1968 del 23 dicembre 2005 e n. 2260 del 30 dicembre 2006.**

Con Delibera di Giunta n. 3708 del 19 dicembre 2003, modificata ed integrata dalle Delibere n.1968 del 23 dicembre 2005 e n. 2260 del 30 dicembre 2006, è stato approvato il Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione - lavoro e sociale che prevede l'attuazione di due distinti regimi di aiuto a favore di “nuove cooperative” di produzione-lavoro e sociale e loro consorzi:

a) Titolo I: “Aiuti agli investimenti”, relativo alla concessione di agevolazioni a fronte di programmi per la creazione e lo sviluppo di nuove cooperative e loro consorzi;

b) Titolo II: “Aiuti alla gestione”, relativo alla concessione di agevolazioni secondo la regola “de minimis” a fronte di spese di gestione sostenute dalle nuove cooperative e loro consorzi ammessi ai benefici di cui al precedente Titolo I.

Al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui trattasi, con il presente Bando si forniscono le indicazioni nonché, in allegato, il facsimile del modulo di domanda e gli schemi delle principali dichiarazioni necessari per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni medesime.

Le innovazioni introdotte con il presente Bando, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 2, all'articolo 3 (limitatamente ai punti 2, 3 e 5), all'articolo 7 (limitatamente al punto 5) e all'articolo 8 (limitatamente alla formula indicata per un più agevole calcolo degli scostamenti), si applicano, ove compatibili, anche alle domande agevolate con i precedenti bandi. Tali innovazioni saranno oggetto di notifica alle imprese beneficiarie da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 1

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al Titolo I e al Titolo II del suddetto Programma regionale le “nuove” cooperative di produzione-lavoro e sociali costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritte all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico nella Sezione “Cooperative a mutualità prevalente”, nonché i loro consorzi costituiti sotto forma di società cooperativa. Per le nuove cooperative non ancora in possesso della suddetta iscrizione, farà fede l'attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione al suddetto Albo; l'erogazione delle agevolazioni sarà tuttavia subordinata all'effettiva iscrizione.

2. Ai fini del presente bando sono considerate “nuove” le cooperative che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora approvato il bilancio del primo esercizio, nonché quelle che abbiano realizzato, per ciascuno dei due esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda, un fatturato corrispondente alla voce “Ricavi” del Conto Economico non superiore a Euro 500.000,00.

3. Alla data di presentazione della domanda, le “nuove” cooperative e i loro consorzi (di seguito denominati per brevità “cooperative”) devono essere rispondenti ai requisiti di Piccola e Media Impresa di cui al Decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive, che recepisce la raccomandazione 1422/CE del 6/05/2003 (per la definizione di Piccola e Media Impresa si veda l'Appendice), e devono essere partecipati da almeno uno dei seguenti soggetti:

- a. Società di gestione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, banche o altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 385/93, che intervengano anche in qualità di soci sovventori;
- b. Persone giuridiche di natura pubblica o privata, ivi compresi i soggetti promotori di cui al successivo articolo 2, comma 4, in grado di apportare specifiche risorse e competenze in relazione all'ambito di attività della cooperativa.

4. Sono escluse dalle agevolazioni le cooperative che abbiano ottenuto contributi a valere sui precedenti bandi di attuazione del presente Programma, nonché le cooperative rientranti nella definizione di impresa "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione" di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02 (per la definizione di impresa "in difficoltà" si veda l'Appendice).

Art. 2

Programmi agevolabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Titolo I – "Aiuti agli investimenti", i programmi riguardanti l'avvio e lo sviluppo di cooperative, così come definite al precedente articolo 1.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Titolo II – "Aiuti alla gestione", i programmi agevolabili ai sensi del Titolo I per i quali siano richieste altresì le agevolazioni alla gestione. Non sono ammissibili, pertanto, le domande riferite esclusivamente alle agevolazioni alla gestione.

3. I programmi devono riguardare una sola unità locale ubicata nel territorio della Regione Campania e devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda ed ultimati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURC. La predetta unità locale dovrà trovarsi nella piena disponibilità della cooperativa beneficiaria alla data di consegna della prima fornitura oggetto del programma di investimento, rilevabile da idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, pena la revoca delle agevolazioni. Si precisa che per data di "avvio" del programma si intende quella del primo dei titoli di spesa ammissibili, per data di "ultimazione" si intende quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile e per titolo di disponibilità del bene si intende la proprietà, la locazione o il comodato d'uso, purchè risultanti da atti pubblici debitamente registrati. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo (es. fattura), a prescindere dalla data dell'effettivo pagamento.

4. I programmi devono prevedere, pena l'inammissibilità, la partecipazione di un soggetto terzo in qualità di promotore, che dovrà, in particolare, svolgere individualmente o in collaborazione con altri soggetti, attività di tutoraggio e assistenza nella fase di start-up dei programmi medesimi.

Il promotore deve essere individuato in una cooperativa di produzione-lavoro o sociale, ovvero un loro consorzio, avente un'esperienza almeno quinquennale nel medesimo settore di attività di cui al programma d'investimenti presentato dalla cooperativa richiedente le agevolazioni.

Tale corrispondenza deve sussistere con riferimento al medesimo settore di cui alla Classificazione delle attività economiche ATECO 2002 o alla medesima filiera produttiva di riferimento. I servizi erogabili in favore di più settori produttivi non rientrano nel concetto di filiera (es. servizi di marketing, pubbliche relazioni, elaborazione dati, call center, etc.).

A titolo meramente esemplificativo, sono da considerarsi corrispondenti, ai fini del presente bando, le attività afferenti alle seguenti casistiche: due imprese che producono mobili in legno per cucina (codice 36.13.0); un'impresa che produce mobili in legno per arredo domestico (36.14.1) ed un'altra che produce porte e finestre in legno (20.30.1); un'impresa che produce mobili per cucina (36.13.0) ed un'impresa che commercializza mobili (51.47.1); un'impresa che realizza progettazioni edili (74.2) ed un'impresa di costruzioni (45.2).

Per le sole **cooperative sociali di tipo "B"** di cui alla legge 381/91, in alternativa all'applicazione dei predetti criteri, l'esperienza quinquennale potrà riferirsi alle problematiche gestite dal promotore con riferimento all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati definiti dalla stessa legge.

Il promotore dovrà possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

- non deve aver registrato perdite negli esercizi relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione della domanda;
- deve avere realizzato complessivamente nel biennio relativo ai suddetti esercizi un fatturato corrispondente alla voce "Ricavi" del Conto economico, almeno pari a:
 - Euro 700.000,00 in caso di cooperative sociali o loro consorzi;
 - Euro 1.500.000,00 in caso di cooperative di produzione e lavoro o loro consorzi.
- non deve figurare come soggetto richiedente in altri programmi presentati a valere sul presente bando, pena l'inammissibilità delle relative domande.
- non deve figurare in qualità di promotore in più programmi, pena l'inammissibilità delle relative domande. A tal fine si considerano sia i programmi presentati sul medesimo bando sia quelli agevolati in bandi precedenti per i quali l'Amministrazione non abbia ancora provveduto all'erogazione delle relative agevolazioni di cui al Titolo I.

E' fatto obbligo al soggetto promotore di trasmettere all'Amministrazione, con cadenza trimestrale ed entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre di riferimento (a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURC e fino alla chiusura del terzo esercizio successivo a quello di avvio del programma di investimenti) una relazione contenente tutte le informazioni relative al programma medesimo e all'andamento della gestione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al presente bando. Il soggetto promotore è altresì obbligato a redigere una relazione, sottoscritta dal rappresentante legale con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sulle attività di tutoraggio e assistenza svolte in relazione allo start-up del programma di investimenti agevolato, da trasmettere all'Amministrazione regionale, a cura della cooperativa richiedente, in sede di richiesta di erogazione della seconda quota o dell'intera agevolazione concessa.

Non è consentito alla cooperativa richiedente le agevolazioni cambiare a propria discrezione il soggetto promotore per la durata del programma di investimenti, pena la decadenza della domanda o la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. In caso di recesso del soggetto promotore dall'incarico di assistenza e tutoraggio nell'ambito di un programma agevolato, la cooperativa beneficiaria delle agevolazioni dovrà provvedere alla relativa sostituzione entro 3 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto recesso, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Il soggetto promotore che recede non potrà figurare come soggetto promotore in domande presentate a valere sui bandi successivi pena la decadenza delle stesse.

5. Non sono ammissibili i programmi riguardanti i settori dei trasporti e dell'agricoltura, pesca e acquacoltura, ovvero il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato CE (per l'individuazione dei suddetti prodotti agricoli si veda l'Appendice). Non sono, altresì, ammissibili i programmi riguardanti i settori regolati dalla vigente disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C 70 del 19 marzo 2002 e G.U.C.E. C 263 del 1° novembre 2003).

Non sono ammissibili, inoltre, i programmi che comportino un valore complessivo delle spese pari o superiore ad Euro 25 milioni e quelli per i quali l'agevolazione complessiva concedibile sia pari o superiore ad Euro 15 milioni.

Art. 3

Spese ammissibili

1. In relazione ai programmi di cui al precedente articolo 2, comma 1 (Titolo I del Programma regionale), sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, relative alla realizzazione dei medesimi, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, riferite a:

a) Immobilizzazioni materiali:

- 1) suolo aziendale, nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- 2) opere murarie, nel limite del 20% dell'investimento complessivo ammissibile. Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto del predetto limite del 10% previsto per il suolo aziendale, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
- 3) macchinari, impianti, ivi compresi gli impianti generali (impianto elettrico, idro-sanitario, telefonico-telematico, termico e/o di condizionamento, antifurto e videosorveglianza, etc.) attrezzature ed arredi connessi allo svolgimento dell'attività. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli articoli 58 e 114 del codice della Strada e dell'articolo 298 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, sono definiti come macchine operatrici.

b) Immobilizzazioni immateriali:

- 1) programmi informatici;
- 2) brevetti concernenti nuove tecnologie di processo e di prodotto.

c) Servizi reali:

- 1) progettazioni ingegneristiche, direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento di certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, prestazioni di terzi per la progettazione e costruzione di pagine WEB;
- 2) attività di promozione, supporto organizzativo e tutoraggio allo start – up della “nuova cooperativa” svolte dal soggetto promotore, nel limite massimo di Euro 10.000,00.

2. In relazione ai programmi di cui al precedente articolo 2, comma 2 (**Titolo II del Programma regionale**) sono ammissibili le spese riguardanti i costi di gestione di cui alle voci n. 7, 8 e 14 della lettera b) del

Conto Economico, sostenuti nei primi tre esercizi a decorrere da quello successivo all'avvio del programma, e riferiti a:

- a) costi per servizi "professionali", nei limiti di quanto specificato al successivo comma 5;
- b) costi per godimento di beni di terzi, con esclusione di canoni leasing;
- c) oneri diversi di gestione, con esclusione di quanto specificato al successivo comma 5.

3. In relazione alle spese di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) (Immobilizzazioni materiali ed immateriali) si precisa quanto segue:

- a) possono essere effettuate tramite acquisto diretto o attraverso il sistema della locazione finanziaria; in tale ultimo caso la spesa ammissibile è quella relativa all'importo complessivo dei canoni fatturati entro la data di ultimazione del programma;
- b) devono essere capitalizzate e, quindi, risultare iscritte nelle immobilizzazioni di bilancio della cooperativa; i beni oggetto degli investimenti, inoltre, devono essere di nuova fabbricazione;
- c) i relativi beni acquistati devono rimanere nella piena disponibilità della cooperativa agevolata e presso l'unità locale oggetto del programma di investimenti per almeno 5 anni dalla data della sua ultimazione. L'eventuale collocazione di tali beni al di fuori della predetta unità locale dovrà essere attestata da idonea documentazione comprovante la funzionalità degli stessi rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale e al programma di investimento agevolato. Tali beni non devono in ogni caso essere utilizzati al di fuori del territorio regionale; qualora ciò avvenga, la cooperativa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Regione Campania per le necessarie determinazioni.

Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, già di proprietà di uno o più soci della cooperativa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nella cooperativa medesima degli altri soci (la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda). Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile (per la definizione di società controllate e collegate si veda l'Appendice) o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti. Le predette spese non sono altresì ammissibili qualora relative alla compravendita tra la cooperativa richiedente le agevolazioni e l'impresa prescelta dalla stessa come soggetto promotore in relazione al programma di investimenti.

4. Le spese di cui al precedente comma 1, lettera c) (Servizi reali) devono riguardare esclusivamente servizi forniti in base ad appositi contratti stipulati dalla cooperativa con:

- imprese e società iscritte al Registro delle imprese;
- enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I suddetti contratti devono indicare con precisione l'oggetto, le finalità e il corrispettivo delle prestazioni previste.

5. In relazione alle spese di cui al precedente comma 2 (costi generali), si specifica quanto segue.

Con riferimento ai "Costi per servizi professionali" di cui alla voce b.7 del Conto Economico, non potranno essere ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisizione di servizi specialistici che la cooperativa eroga o erogherà alla propria clientela e/o committenza, nonché tutti i costi della predetta voce b.7 del Conto Economico che si riferiscono a servizi di natura "non professionale" (a titolo meramente esemplificativo, sono da considerarsi esclusi i costi relativi a magazzinaggio, gas, acqua, energia elettrica, telefono, manutenzione non specialistica, facchinaggio e manovalanza, pulizia generale, rimborsi spese, compensi ad amministratori e sindaci, royalties, analisi e prove di laboratorio, contributi previdenziali e assicurativi, incentivi di vendita, partecipazione a mostre e fiere, spese postali, spese di viaggio e soggiorno, acquisizione di materiale pubblicitario, spese di rappresentanza, servizi di vigilanza, ad esclusione di quelli prestati da società specializzate con riferimento alla vigilanza notturna esterna). Rientrano invece nella predetta categoria di spese ammissibili i compensi erogati al soggetto promotore per l'attività specialistica di monitoraggio del programma agevolato, nel limite massimo di Euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi di riferimento di cui al precedente comma 2.

Con riferimento agli "oneri diversi di gestione" di cui alla voce b.14 del Conto Economico, non potranno essere ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per il pagamento di imposte, tasse, multe, ammende, perdite su crediti e perdite su cambi.

6. I beni di cui al precedente comma 1 (Titolo I) sono ammissibili esclusivamente se i relativi pagamenti sono effettuati a mezzo bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare non trasferibile, ricevuta bancaria. I costi di cui al precedente comma 2 (Titolo II) non sono ammissibili se i relativi pagamenti sono effettuati in contanti. Non sono ammissibili alle agevolazioni, inoltre, le spese connesse alla realizzazione di beni ottenuti attraverso commesse interne di lavorazione.

Art. 4

Agevolazioni concedibili

1. In relazione alle spese di cui al precedente articolo 3 comma 1, lettere a) e b) (Immobilizzazioni materiali ed immateriali), le agevolazioni concedibili consistono in contributi in conto/impianti pari al 45% delle spese ritenute ammissibili, nel limite massimo di un importo pari a tre volte il capitale sottoscritto e versato dai soci alla data di presentazione della domanda.

L'applicazione della suddetta intensità di aiuto è subordinata all'approvazione della Carta degli Aiuti a finalità regionale per la Regione Campania. In caso di mancata approvazione della stessa, entro i termini di concessione delle agevolazioni di cui al presente bando, l'intensità del contributo sarà pari al 15% per le Piccole Imprese e al 7,5% per le Medie Imprese.

2. In relazione alle spese di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c) (Servizi reali), le agevolazioni saranno pari al 45% delle spese medesime, nel limite massimo di Euro 50.000,00, purchè sia rispettata la condizione espressa con riferimento alla Carta degli Aiuti di cui al precedente comma.

3. In ogni caso il valore complessivo delle agevolazioni concedibili di cui ai precedenti commi 1 e 2 non potrà superare Euro 300.000,00. Tale limite è elevato ad Euro 500.000,00 purché sussistano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'impresa richiedente le agevolazioni è una cooperativa costituita, con riferimento ai soci persone fisiche, esclusivamente da dipendenti di imprese sottoposte a procedura concorsuale al fine di conservare il patrimonio professionale dei lavoratori e garantire la continuità occupazionale degli stessi;

b) i soci della "nuova cooperativa" hanno sottoscritto il capitale sociale mediante conferimento del TFR.

4. Le predette agevolazioni non possono essere cumulate con altre agevolazioni sugli stessi beni previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da altri enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi, nel limite delle intensità d'aiuto massime consentite, le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia.

5. In relazione alle spese di cui al precedente articolo 3, comma 2, l'agevolazione consiste in un contributo in conto esercizio concesso secondo la regola degli aiuti "de minimis". Le agevolazioni sono calcolate nella misura pari al 100% dei costi sostenuti nel primo esercizio di riferimento di cui al precedente articolo 3, comma 2, al 60% dei costi sostenuti nel secondo esercizio ed al 30% dei costi sostenuti nel terzo esercizio.

L'ammontare delle agevolazioni di cui al Titolo II non potrà superare in alcun caso il doppio dell'importo del contributo concesso ai sensi del Titolo I, con riferimento a quanto risultante dall'approvazione della graduatoria e, successivamente, dall'ammissione definitiva alle agevolazioni delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

In ogni caso, il contributo complessivo di cui al Titolo II non potrà superare l'importo massimo previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 sugli Aiuti di importanza minore (*de minimis*), tenuto conto altresì delle eventuali altre agevolazioni ottenute sempre a titolo di "de minimis" dallo stesso soggetto beneficiario nell'arco dei tre anni decorrenti dalla data di concessione della prima agevolazione "de minimis". Le cooperative che, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis", devono indicarne i relativi dati nel modulo di domanda in modo che l'agevolazione sia concessa per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite.

6. In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato l'ammontare dei mezzi apportati dalla cooperativa per la realizzazione del programma deve essere pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c). Per apporti della cooperativa si intendono le fonti di copertura finanziaria dell'investimento esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico.

Art. 5

Presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni

1. Per accedere alle agevolazioni, la cooperativa deve presentare, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposita domanda, specificando sulla busta: "Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione-lavoro e sociale – III Bando", indirizzata a: Regione Campania, Assessorato alle Attività produttive - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario – Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione – Via G. Porzio – Centro Direzionale, Isola A6 - 80143 Napoli (di seguito indicata per brevità "Amministrazione"). Non è consentito alla medesima cooperativa presentare sullo stesso bando più domande, pena l'esclusione delle stesse.

2. Le domande possono essere presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC del presente bando e fino al novantesimo giorno successivo alla stessa. Le domande presentate anteriormente al termine di apertura del bando e quelle presentate successivamente al termi-

ne di chiusura non saranno prese in considerazione. Quale data di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.

3. La domanda di ammissione alle agevolazioni, in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal rappresentante legale della cooperativa richiedente le agevolazioni, deve essere formulata nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente bando e altresì reperibile sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it).

4. Alla domanda di agevolazioni devono essere, inoltre, allegati:

a) la scheda tecnica;

b) il progetto d'impresa;

c) il certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nella Sezione "Cooperative a mutualità prevalente", ovvero certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente dove si attesti l'avvenuta richiesta di iscrizione al suddetto Albo.

d) qualora il valore complessivo delle agevolazioni richieste sia superiore ad Euro 154.937,07, la documentazione necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. n. 252/98; tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. ai sensi del citato D.P.R. n. 252/98 (rimane ferma la facoltà della cooperativa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra alla competente Prefettura, dandone tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione competente per l'istruttoria, come previsto dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. n. 252/98);

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 e debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto promotore con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in originale, che attesti il possesso da parte del soggetto promotore medesimo dei requisiti di cui al precedente articolo 2, comma 4 e descriva le attività di tutoraggio e assistenza previste in relazione alla realizzazione del programma proposto per le agevolazioni, solidalmente allegata copia dei bilanci approvati relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda;

f) qualora la cooperativa si sia costituita negli anni precedenti quello di apertura dei termini di presentazione delle domande, copia conforme all'originale, da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 all'art. 38 comma 3 dei bilanci approvati della cooperativa richiedente le agevolazioni relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda; le cooperative che non dispongono ancora di tali due bilanci devono allegare alla domanda il bilancio disponibile;

g) copia conforme all'originale, da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 all'art. 38 comma 3, del Libro soci della cooperativa richiedente le agevolazioni aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti la data di presentazione della domanda;

h) copia conforme all'originale, da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 all'art. 38 comma 3, della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del capitale sociale (assegni bancari, assegni circolari, bonifici bancari, estratti conto bancari nei quali siano opportunamente evidenziate le singole movimentazioni, per i versamenti av-

venuti precedentemente al 01/01/2005 sarà ammissibile copia delle scritture contabili). Tale dichiarazione dovrà attestare l'effettivo capitale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda e riportare una tabella riepilogativa indicante le date e gli importi delle sottoscrizioni relative ai singoli soci.

i) qualora il programma di investimenti preveda l'acquisizione del suolo e/o la realizzazione di opere murarie:

i.1) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, ecc. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti;

i.2) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante della cooperativa richiedente le agevolazioni;

i.3) adeguato computo metrico relativo alle opere murarie da realizzare facendo riferimento al tariffario regionale vigente;

j) qualora il programma di investimenti preveda l'acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e programmi informatici, servizi reali: copia dei preventivi di spesa;

k) ai soli fini dell'elevazione del limite massimo delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, comma 3, copia autenticata con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dell'atto costitutivo accompagnata dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, sottoscritte, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da ciascun socio persona fisica della cooperativa richiedente, dalle quali si evinca che la cooperativa medesima è costituita esclusivamente, per quanto riguarda i soci persone fisiche, da dipendenti di imprese sottoposte a procedura concorsuale. Alle predette dichiarazioni deve essere allegata la documentazione attestante il conferimento del TFR da parte dei soci, che potrà consistere in contabili bancarie (ovvero altre ricevute) di versamento, qualora, all'atto del conferimento, il TFR spettante fosse già stato liquidato, ovvero in un atto di cessione del credito tra il socio e la cooperativa neocostituita, perfezionato ai sensi dell'articolo 1262 e seguenti del codice civile, qualora il TFR non fosse ancora stato liquidato.

5. La mancanza del Modulo di richiesta delle agevolazioni o anche di uno solo degli allegati previsti determina l'inammissibilità della domanda.

6. La scheda tecnica di cui al precedente comma 4, lettera a), dovrà essere presentata obbligatoriamente nelle seguenti modalità:

1. supporto magnetico (floppy disk), contenente il file generato dall'apposito software per la compilazione della scheda tecnica, disponibile sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it);

2. supporto cartaceo, ottenuto mediante stampa del suddetto file su carta comune formato A4, sottoscritta, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal rappresentante legale della cooperativa richiedente le agevolazioni.

Si raccomanda di effettuare la stampa della scheda tecnica dopo aver compilato tutti i campi richiesti, e di sottoscriverla in ogni sua pagina. In caso di discordanza tra i dati riportati sulla scheda tecnica sottoscritta e quelli contenuti sul floppy disk farà fede il modello stampato.

7. Il progetto di impresa di cui al precedente comma 4, lettera b) deve descrivere in modo chiaro e dettagliato la cooperativa, la compagine sociale, gli investimenti previsti e le previste attività di supporto prestate dal soggetto promotore, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 al presente bando.

8. La cooperativa ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per le opportune valutazioni, eventuali variazioni del programma, rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 6

Istruttoria delle domande di agevolazioni, formazione della graduatoria e concessione delle agevolazioni

1. Accertata la regolarità e la completezza della domanda, l'Amministrazione procederà all'istruttoria, provvedendo in particolare a:

a) verificare la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;

b) accertare la consistenza patrimoniale e finanziaria della cooperativa richiedente e, ove occorre, anche dei soci;

c) valutare la validità tecnico-economica del programma proposto;

d) verificare l'ammissibilità delle spese previste, sia per quanto attiene la pertinenza al programma che alla congruità delle stesse;

e) calcolare, sulla base delle modalità di cui al successivo comma 2, il punteggio complessivo attribuito al programma di investimenti. Tale punteggio determina la posizione del programma medesimo in un'apposita graduatoria.

Ai fini del completamento degli accertamenti istruttori, l'Amministrazione invita la cooperativa richiedente e, se del caso, il soggetto promotore a fornire le precisazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso invano il quale la domanda decade e l'Amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla cooperativa interessata.

2. Ciascun programma istruito positivamente verrà inserito in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto, determinato in base alla seguente formula:

$$P = \sum [(Qp) * \beta]$$

dove:

a) **P** rappresenta il punteggio;

b) **Qp** rappresenta il valore percentuale del capitale sociale sottoscritto e versato, alla data di presentazione della domanda, da parte di ciascuno dei soggetti di cui alla colonna a) della sottostante tabella

c) **β** rappresenta il coefficiente di ponderazione e varia a seconda della tipologia di soggetto partecipante. I coefficienti di ponderazione sono indicati nella colonna b) della seguente tabella:

Tabella – Coefficienti di ponderazione delle quote di partecipazione

Colonna a) Soggetto partecipante	Colonna b) Coefficiente di ponderazione (β)
Società di gestione di Fondi per lo Sviluppo della Cooperazione	2,50
Banche o altri intermediari finanziari	2,00
Enti pubblici	1,50
Promotore	1,00
Persone giuridiche di natura privata	0,50

La formula per la determinazione del punteggio può essere rappresentata, altresì, dalla seguente espressione algebrica, utile ai fini del calcolo degli scostamenti di cui al successivo art. 8 lettera g):

$$P = \sum \{[(Q/p)*100] * \beta\}$$

dove:

- **P** rappresenta il punteggio;
- **Q** rappresenta il capitale sociale sottoscritto e versato, alla data di presentazione della domanda, da parte di ciascuno dei soggetti di cui alla colonna a) della precedente tabella;
- **p** rappresenta il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda;
- **β** rappresenta il coefficiente di ponderazione per ciascuna tipologia di soggetto partecipante, come riportato nella colonna b) della precedente tabella.

3. L'istruttoria si conclude entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, fatti salvi i tempi tecnici necessari per il ricevimento delle eventuali integrazioni richieste alle imprese.

4. L'Amministrazione, entro 15 giorni dal termine di ultimazione dell'istruttoria, provvede ad approvare la graduatoria, formata da tutti i programmi per i quali l'istruttoria si sia conclusa con esito positivo e ordinata per valore decrescente del punteggio determinato ai sensi del precedente comma 2, disponendone la relativa pubblicazione sul B.U.R.C..

5. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.C., l'Amministrazione provvede alla concessione delle agevolazioni e comunica alle cooperative non ammesse il diniego delle stesse. La concessione delle agevolazioni è deliberata con Decreto Dirigenziale ed avviene sulla base della posizione assunta dai programmi nella graduatoria medesima, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi stanziati in sede di approvazione del presente bando, fermo restando quanto indicato all'art. 9 circa le priorità di assegnazione di eventuali risorse aggiuntive.

Per le cooperative che risultassero collocate, con pari punteggio, nell'ultima posizione "utile" della graduatoria, si provvederà al riparto dei fondi residui disponibili in proporzione alle agevolazioni teoriche spettanti.

Per la cooperativa collocata nell'ultima posizione "utile" della graduatoria, il cui programma di investimenti risultasse solo parzialmente agevolabile, il finanziamento sarà accordato con priorità alle spese riconosciute per la realizzazione degli investimenti di cui al Titolo I del Programma.

6. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione, salvi i casi di dolo o colpa grave, è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 7

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni di cui al Titolo I – "Aiuti agli investimenti" avviene in base alle seguenti modalità:

Erogazione in unica soluzione

L'**erogazione in un'unica soluzione** è subordinata alla completa realizzazione degli investimenti stessi e alla trasmissione di apposita richiesta di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa beneficiaria con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, unitamente alla documentazione finale di spesa di cui al successivo comma 5. La richiesta di erogazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 al presente bando e disponibile sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it), deve essere trasmessa all'Amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i 45 giorni successivi alla data di ultimazione degli investimenti, pena la revoca delle agevolazioni.

Erogazione in due soluzioni

L'**erogazione del contributo in due soluzioni** può avvenire con le seguenti modalità:

I quota

- **a titolo di Anticipazione** pari al 30% del contributo, dietro trasmissione di apposita richiesta di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa beneficiaria con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6a) al presente bando. La richiesta deve essere trasmessa all'Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione Campania, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, formulata secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente bando, di importo pari alla somma da erogare, avente validità di 18 mesi dalla data di avvenuta erogazione;
- **a titolo di SAL** pari al 30% del contributo, subordinata alla realizzazione di investimenti pari ad almeno il 30% dell'intero programma ammesso alle agevolazioni, dietro trasmissione di apposita richiesta di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa beneficiaria con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, unitamente alla documentazione di spesa di cui al successivo comma 5. La richiesta di erogazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo lo schema di cui all'allegato 6a) al presente bando, deve essere trasmessa all'Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

II quota

L'erogazione della seconda quota del contributo è subordinata alla completa realizzazione degli investimenti e alla trasmissione di apposita richiesta di erogazione sottoscritta dal rappresentante

legale della cooperativa beneficiaria con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, unitamente alla documentazione finale di spesa di cui al successivo comma 5. La richiesta di erogazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 al presente bando e deve essere trasmessa all'Amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i 45 giorni successivi alla data di ultimazione degli investimenti, pena la revoca delle agevolazioni.

2. Gli investimenti del programma si considerano realizzati quando sono stati consegnati e installati (effettuati per quanto riguarda i servizi), fatturati e pagati. In caso di locazione finanziaria gli investimenti si considerano realizzati quando i beni sono stati consegnati alla cooperativa richiedente le agevolazioni, così come risultante dai verbali di consegna dei beni stessi.

3. Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, i beni effettivamente acquistati siano diversi da quelli previsti in domanda e ritenuti ammissibili, gli stessi dovranno comunque risultare funzionalmente equivalenti; l'equivalenza funzionale deve essere dichiarata nella richiesta di erogazione e comprovata attraverso idonea perizia giurata, da allegare alla richiesta di erogazione medesima, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale.

4. L'erogazione delle agevolazioni di cui al Titolo II – "Aiuti alla gestione" è subordinata alla trasmissione della richiesta di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa beneficiaria con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, unitamente alla documentazione dei costi di cui al successivo comma 6. La richiesta di erogazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 al presente bando e disponibile sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it), deve essere trasmessa all'Amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio di ciascuno dei tre esercizi cui si riferiscono i costi generali per i quali sono richieste le agevolazioni, pena la revoca delle stesse.

5. La documentazione di spesa relativa agli investimenti di cui al Titolo I consiste nella copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari recanti, sull'originale, apposita dicitura "Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione-lavoro e sociale – Regione Campania - III Bando" accompagnate da autocertificazione della cooperativa beneficiaria che ne attesti la conformità all'originale, da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 e da documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono comunque essere tenuti a disposizione dalla cooperativa per gli eventuali accertamenti, controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione. Dovranno essere inoltre trasmessi in allegato alla richiesta di erogazione:

- un elenco riepilogativo di tutti i titoli di spesa presentati, ordinati per voci di spesa ammissibili;
- il certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione "cooperative a mutualità prevalente";
- il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, attestante la vigenza;
- copia dei contratti di leasing, relativamente ai beni acquisiti mediante locazione finanziaria;
- copia conforme all'originale della documentazione comprovante la piena disponibilità dell'immobile relativo all'unità locale ove è stato realizzato il programma d'investimento, debitamente registrata;

- nel caso di opere murarie: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;

- nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;

- nel caso di acquisto di programmi informatici, copia delle relative licenze d'uso;

- copia autenticata con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 del Libro soci della cooperativa richiedente le agevolazioni aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti la data di presentazione della richiesta di erogazione;

- relazione finale del soggetto promotore, sottoscritta, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal rappresentante legale, sulle attività di tutoraggio e assistenza svolte dal medesimo in relazione allo start-up del programma di investimenti agevolato;

- nel caso di spese per servizi reali: copia dei relativi contratti (compreso il contratto stipulato con il soggetto promotore per lo svolgimento delle attività di promozione, supporto organizzativo e tutoraggio allo start-up).

6. La documentazione dei costi generali di cui al Titolo II consiste nella copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari recanti, sull'originale, apposita dicitura "Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione-lavoro e sociale – Regione Campania - III Bando" accompagnate da autocertificazione della cooperativa beneficiaria che ne attesti la conformità all'originale, da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 e da documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono comunque essere tenuti a disposizione dalla cooperativa per gli eventuali accertamenti, controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione. Devono essere inoltre trasmessi in allegato alla richiesta di erogazione:

- un elenco riepilogativo di tutti i titoli di spesa presentati ordinati per voci di spesa ammissibili;

- copia conforme all'originale, da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 all'art. 38 comma 3, del bilancio approvato relativo all'esercizio cui si riferiscono i costi rendicontati, con allegata ricevuta di presentazione rilasciata dalla CCIAA competente per territorio;

- il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, attestante la vigenza;

- il certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione "cooperative a mutualità prevalente".

7. L'Amministrazione esamina la richiesta di erogazione e l'allegata documentazione al fine di verificarne la completezza e la pertinenza al programma agevolato, la regolarità formale e la compatibilità con quan-

to approvato in fase di istruttoria. Essa inoltre provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, nonché il ricalcolo di quelle relative al precedente articolo 3 comma 1, lettere a) e b), con riferimento al capitale sottoscritto e versato dai soci alla data di richiesta dell'erogazione. L'erogazione, in un'unica soluzione, è disposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima. L'ammontare delle agevolazioni definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione. Qualora la richiesta e la relativa documentazione dovessero risultare incomplete, l'Amministrazione invita la cooperativa alle opportune integrazioni di dati e/o informazioni, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso invano il quale si procede alla revoca delle agevolazioni.

Art. 8

Controlli e revoche

1. L'Amministrazione può effettuare in qualsiasi momento, e nel corso dei 5 anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimento agevolato, controlli e ispezioni presso le cooperative beneficiarie. Qualora le ispezioni evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso ed il successivo mantenimento delle agevolazioni, l'Amministrazione provvede alla revoca delle medesime che dovranno essere restituite dalla cooperativa interessata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Ai fini dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente comma 1, le cooperative beneficiarie sono obbligate a conservare e a tenere a disposizione, in originale, tutta la documentazione contabile, amministrativa e tecnica riguardante il programma per il quale sono state concesse le agevolazioni, per un periodo non inferiore a 5 anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimento agevolato.

3. L'Amministrazione procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, oltre che nei casi precedentemente indicati, allorché si verificano le seguenti condizioni:

a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro. In tale ipotesi, la revoca è totale;

b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario. In tale ipotesi, la revoca è totale;

c) qualora, per i beni del medesimo programma oggetto della concessione, siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatte salve, nel limite delle intensità d'aiuto massime consentite, le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia; in tale ipotesi, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto di specifica comunicazione da parte della cooperativa successivamente alla concessione e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi e, in particolare, qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso di accertamenti o ispezioni, senza che la cooperativa ne abbia dato precedente segnalazione;

d) qualora le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, vengano distolte dall'uso previsto in qualsiasi forma o vengano utilizzate al di fuori del territorio regionale, anche mediante cessione di attività ad altro soggetto, prima dei 5 anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimento agevolato; in tali ipotesi, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, nonché al periodo di mancato utilizzo o di trasferimento al di fuori dei confini regionali dell'immobilizzazione medesima; a tal fine, la co-

operativa comunica tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale distrazione o trasferimento delle immobilizzazioni agevolate nel corso del suddetto quinquennio. Qualora le due casistiche dovessero essere rilevate nel corso di accertamenti o ispezioni senza che la cooperativa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo;

e) qualora, successivamente alla concessione delle agevolazioni e nel corso dei 5 anni successivi all'ultimazione del programma di investimento agevolato, il capitale sociale - assunto come riferimento per il calcolo delle agevolazioni spettanti sulle spese sostenute per immobilizzazioni materiali ed immateriali ex art. 3 comma 1, lettere a) e b) - subisca una riduzione conseguentemente al recesso di uno o più soci cui non faccia seguito il tempestivo subentro di nuovi soci o la sottoscrizione di nuove quote da parte dei soci non receduti, in modo tale da reintegrare la suddetta riduzione. In tale ipotesi la revoca è parziale, nella misura pari alla riduzione percentuale del capitale sociale e interessa proporzionalmente tutti i titoli di spesa ritenuti ammissibili, fermo restando quanto indicato alla lettera g);

f) qualora il programma non venga ultimato entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURC e/o la cooperativa non trasmetta la richiesta di erogazione completa della documentazione finale di spesa prevista entro i 45 giorni successivi alla data in cui scadono i 12 mesi. In tale ipotesi, la revoca è totale;

g) qualora alla data di richiesta di erogazione delle agevolazioni e nel corso dei 5 anni successivi all'ultimazione del programma di investimento agevolato, il valore risultante dall'applicazione della formula seguente comporti uno scostamento in diminuzione superiore al 25% del punteggio attribuito in graduatoria. In tale ipotesi, la revoca è totale.

$$P = \sum \{[(Qt/p) * 100] * \beta\}$$

dove:

- **P** rappresenta il punteggio;
- **Qt** rappresenta il capitale sociale sottoscritto e versato, alla data di richiesta di erogazione delle agevolazioni e in qualunque momento "t" dei 5 anni successivi all'ultimazione del programma di investimento agevolato, da parte di ciascuno dei soggetti di cui alla colonna a) della tabella di cui all'art. 6;
- **p** rappresenta il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda;
- **β** rappresenta il coefficiente di ponderazione per ciascuna tipologia di soggetto partecipante, come riportato nella colonna b) della richiamata tabella di cui all'art. 6.

h) qualora l'unità locale oggetto del programma di investimento non si trovi nella piena disponibilità della cooperativa beneficiaria alla data di consegna della prima fornitura. In tale ipotesi, la revoca è totale;

i) qualora non siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 2 del bando con riferimento al soggetto promotore. In tale ipotesi, la revoca è totale;

j) qualora le cooperative beneficiarie delle agevolazioni risultino cancellate dall'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico nella Sezione "Cooperative a mutualità prevalente" nel periodo compreso tra la concessione delle agevolazioni e i 5 anni successivi all'ultimazione del programma di investimento agevolato. In tale ipotesi, la revoca è totale;

4. La revoca totale delle agevolazioni concesse relativamente al Titolo I determina la revoca totale delle agevolazioni concesse a valere sul titolo II.

5. In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca delle agevolazioni per fatti imputabili alla cooperativa beneficiaria, le somme indebitamente percepite devono essere restituite maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazione e quelle di restituzione delle stesse. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo delle agevolazioni indebitamente fruite. In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca delle agevolazioni per fatti non imputabili alla cooperativa beneficiaria, le somme indebitamente percepite sono restituite maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 9

Dotazione finanziaria e destinazione delle risorse

Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi sono pari a quanto indicato nel decreto di approvazione del presente bando.

Eventuali risorse aggiuntive che dovessero essere assegnate dalla Regione a favore del presente bando, anche successivamente alla formulazione della graduatoria, saranno destinate prioritariamente alle cooperative che risultino partecipate da uno dei Fondi mutualistici riconosciuti ai sensi della legge 59/92, di cui alla colonna a) della tabella riportata all'art. 6, nel rispetto delle posizioni ricoperte in graduatoria.